

Piano di sorveglianza e prevenzione per la Peste Suina Africana nella regione Calabria

Premessa

La crescente diffusione del virus della Peste suina Africana (PSA) nel territorio di Paesi europei molto vicini all'Italia, anche se non direttamente confinanti, ha comportato il conseguente rafforzamento delle attività di sorveglianza sul territorio nazionale e la predisposizione di un Piano Nazionale per il 2020 per la successiva approvazione da parte della Commissione europea. L'obiettivo del presente Piano è quello di rafforzare la sorveglianza nel territorio della regione Calabria, al fine di poter individuare il più precocemente possibile l'eventuale circolazione virale. Il rafforzamento della sorveglianza si basa principalmente sull'innalzamento dei livelli di sorveglianza passiva nei cinghiali selvatici e negli allevamenti di suini con la contestuale verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza.

Le attività previste dal presente Piano regionale e che dovranno essere messe in atto dalle Aziende Sanitarie Provinciali regionali, conformemente a quanto previsto dal piano nazionale, sono:

1. Sorveglianza passiva sulle popolazioni di cinghiali;
2. Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini;
3. Controllo numerico della popolazione dei cinghiali selvatici;
4. Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza;
5. Campagna di formazione/informazione degli stakeholder.

Art.1

Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali

Per la sorveglianza passiva nei cinghiali selvatici, si richiamano le "linee guida per la gestione dei campioni e del flusso informativo", emanate dal Ministero della Salute nel Piano Nazionale 2020 trasmesso con nota DGSAF/1180 del 21.01.2020.

L'attività è volta alla verifica della presenza del virus sugli animali morti.

Tale attività sarà attuata attraverso la segnalazione e il controllo diagnostico di tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi (inclusi i morti per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti di Peste suina africana (aumento della mortalità, sintomatologia riferibile a pesti suine, comportamenti anomali).

Chiunque (guardie forestali, allevatori, cacciatori o comuni cittadini), venuto a conoscenza della presenza di carcasse di cinghiali morti, è tenuto a darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio. A tale scopo il presente piano viene notificato anche al Dipartimento Regionale Agricoltura, all'ufficio caccia regionale e alle ATC (Aree territoriali di caccia) regionali.

Il Servizio Veterinario garantisce gli interventi 24/24 ore tutti i giorni della settimana anche in regime di pronta disponibilità. Le ASP trasmetteranno i numeri di telefono che devono essere contattati di ciascun distretto, specificando l'elenco dei comuni che afferiscono al distretto, in orario ordinario e il numero di telefono che deve essere contattato in pronta disponibilità.

Il Servizio veterinario dell'ASP, ricevuta la segnalazione, provvede al sopralluogo ed al prelievo dei campioni per le indagini di laboratorio conformemente alle modalità operative di cui alle "**linee guida per la gestione dei campioni e del flusso informativo**", predisposte dal Ministero della Salute per il tramite del CEREP (Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus) presso l'IZSUM (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria

e Marche) che si allegano in calce al presente Piano regionale per formarne parte integrante.

Il sopralluogo e le relative attività previste (campionamento e distruzione carcasse) devono essere effettuate nel rispetto di adeguate misure di biosicurezza, in funzione del livello di allerta che viene di seguito definito:

- **livello di allerta minimo:** carcasse di cinghiali che non presentano lesioni riferibili alla PSA. Questo livello si associa ad uno status di "silenzio epidemiologico", in cui non si ravvisa un rischio rilevante o immediato di introduzione del virus. Le attività di sorveglianza possono essere svolte applicando le misure minime di biosicurezza in seguito riportate. In caso di livello di rischio minimo è sufficiente raccogliere la milza per i test virologici, mentre nei casi di rinvenimento di carcasse o resti animali in avanzato stato di decomposizione può essere effettuato il prelievo di midollo osseo (ossa lunghe)

- **livello di allerta massimo:** livello di allerta deciso dalle Autorità Competenti sulla base delle evidenze epidemiologiche o in caso di rinvenimento di lesioni specifiche riferibili a PSA. In tali casi il Servizio Veterinario deve adeguarsi ad un innalzamento del rischio, dovuto al sospetto di peste suina e attenersi alle misure previste dal manuale operativo per le emergenze di tipo epidemico e al manuale operativo pesti REV2_2020. accessibile sul sito <http://www.izsum.it/>

Gli organi da prelevare, in ordine di priorità, sono costituiti da:

- A. Milza;
- B. Rene;
- C. Linfonodi (particolarmente quelli che presentano lesioni emorragiche o edematose);
- D. Tonsille;
- E. Sangue;
- F. Midollo (ossa lunghe).

Art. 2

Sorveglianza passiva negli allevamenti domestici

Si rammenta che, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 320/1954, ogni caso sospetto di malattia deve essere immediatamente segnalato al Servizio veterinario competente per territorio.

La segnalazione di sospetto di Peste Suina Africana va avanzata nei casi di mortalità superiore del 30% rispetto al mese precedente in tutte le categorie di allevamento, febbre alta, morte improvvisa, sanguinamento cutaneo o di organi interni, disturbi intestinali e nervosi, aborto.

Su tutti i casi segnalati come sospetti di PSA è previsto il prelievo di campioni per l'esecuzione di test di laboratorio volti ad escludere la circolazione virale.

Nell'ambito delle attività di sorveglianza passiva, dovranno essere effettuati campionamenti su carcasse di suini morti in stalla appartenenti ad allevamenti con una consistenza di capi inferiore a 50 unità, a carattere commerciale o familiare, dando priorità a quelli a carattere familiare, specialmente se i suini sono tenuti, anche temporaneamente, all'aperto.

La tabella che segue riporta la programmazione spazio-temporale di massima cui attenersi per raggiungere il numero minimo di campionamenti previsti a livello regionale fino a dicembre 2020:

ASP	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
CS	2					2			
CZ		2					2		
KR			2					2	
RC				2					2
VV					2				

Art. 3

Azioni di controllo numerico delle popolazioni di cinghiali

In base alle informazioni disponibili circa la densità regionale della popolazione di cinghiali selvatici e del conseguente rischio di contatto con allevamenti domestici, il Dipartimento Tutela della Salute in collaborazione con le Autorità Locali e con il Dipartimento Agricoltura valuterà l'opportunità di specifiche iniziative atte al contenimento della popolazione di cinghiali selvatici.

Art. 4

Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza

Nella regione Calabria, il DCA 139/2015 volto all'accreditamento della regione per la Malattia Vescicolare del Suino, ha previsto specifiche azioni nel campo della biosicurezza degli allevamenti suini. Secondo le attuali disposizioni, per un efficace controllo del territorio, utile sia in caso di prevenzione sia in caso di emergenza, è opportuno conoscere lo stato delle aziende suine relativamente ai livelli di biosicurezza adottati.

In relazione al rischio di introduzione e diffusione del virus, il Piano considera tre categorie di rischio che in senso crescente sono:

- 1) **Aziende non commerciali o familiari**, in cui i suini sono detenuti solo per la fase di ingrasso e sono destinati all'autoconsumo; né gli animali vivi né i relativi prodotti vengono movimentati all'esterno delle aziende;
- 2) **Aziende commerciali** (aziende da riproduzione e aziende da ingrasso), che movimentano suini da vita e da macello e trasportano i relativi prodotti fuori dall'azienda;
- 3) **Aziende allo stato brado o semi-brado** che detengono i suini all'aperto in modo temporaneo o permanente.

In tal senso tutte le aziende suinicole del territorio dovranno essere categorizzate in funzione del rischio, attraverso la registrazione nel sistema informativo nazionale Classyfarm (raggiungibile all'indirizzo internet www.classyfarm.it -accessibile anche dal portale Vetinfo). Tuttavia, per il primo anno di attuazione del Piano, è richiesto di procedere con l'alimentazione del sistema attraverso la compilazione delle Check list sulla biosicurezza scaricabili dal portale stesso e con successiva registrazione dei dati sul portale. Tale attività consentirà di avere una visione generale sui livelli di biosicurezza delle aziende suinicole nei diversi territori e migliorerà l'efficacia delle azioni di prevenzione e di gestione di eventuali emergenze.

I criteri minimi di biosicurezza previsti per le tre diverse categorie di rischio delle aziende suinicole sono i seguenti:

Per le aziende suinicole non commerciali o familiari

- a. divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009);
- b. evitare qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali;
- c. evitare qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia);
- d. adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione);
- e. utilizzare disinfettanti efficaci ed idonei come previsto dalle norme vigenti;
- f. divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia;

- g. divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato;
- h. controllo veterinario ufficiale in ogni macellazione a domicilio;
- i. divieto di utilizzo di scrofe/verri per la riproduzione;
- j. i locali dell'azienda dovrebbero:
 - essere costruiti in modo tale da impedire l'ingresso di cinghiali o altri animali (ad es. cani).
 - prevedere sistemi di disinfezione per indumenti e calzature degli operatori (o locali adibiti a spogliatoio per permetterne il cambio) in corrispondenza dell'ingresso in azienda.

Per le aziende suinicole commerciali

- a. Le aziende commerciali, oltre a quanto precedentemente previsto, devono dotarsi di un piano di biosicurezza approvato/concordato con i servizi veterinari, e adattato alla categoria aziendale nel rispetto della normativa nazionale. Tale piano dovrebbe includere almeno le seguenti fondamentali procedure:
 - individuare e separare adeguatamente le aree pulite e sporche per il personale (ad es. spogliatoi, bagni con docce, locali mensa);
 - stabilire e applicare adeguate operazioni di disinfezione di veicoli e locali;
 - stabilire regole igienico-sanitarie per il personale;
 - vietare/verificare la detenzione di suini da parte del personale;
 - effettuare regolarmente corsi di formazione per il personale;
 - riesaminare a livello logistico la disposizione degli edifici aziendali, in modo da garantire un'adeguata separazione fra le unità di produzione (punti di entrata dei nuovi animali, quarantena, etc.);
 - effettuare audit interni o eseguire autovalutazioni al fine di migliorare il programma di biosicurezza aziendale;
 - dotarsi di idonee recinzioni di protezione, almeno intorno agli edifici dove sono stabulati gli animali, a quelli di stoccaggio di mangime e liquami e a quelli di deposito delle carcasse di animali morti;

Per le aziende allo stato brado o semi-brado

- a. divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009);
- b. divieto di qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali;
- c. divieto di qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia);
- d. divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia;
- e. divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato.
- f. obbligo di recinzione, che includa i punti di abbeverata, di alimentazione, di stoccaggio alimenti o liquami. In caso di doppia recinzione, le due recinzioni devono essere distanti almeno 1 metro;
- g. obbligo di quarantena degli animali di nuova introduzione;
- h. controllo veterinario ufficiale per le macellazioni in azienda

Art. 5

Campagna di formazione ed informazione degli stakeholder

Per una efficiente applicazione del Piano ciascuna ASP dovrà predisporre, di concerto la regione Calabria e con le associazioni di categoria, un'adeguata campagna di formazione/informazione

preferibilmente attraverso incontri con gli addetti al settore, al fine aumentare la consapevolezza del rischio di introduzione della Peste Suina Africana, migliorando la preparazione nel riconoscere tempestivamente eventuali sintomi riconducibili alla PSA.

Art. 6

Gestione del piano

Il coordinamento e la verifica a livello regionale della gestione del presente piano è assegnata alla Task Force Veterinaria di cui al DCA n. 133/2016.

Sono demandati ai Dipartimenti di Prevenzione ed ai Servizi Veterinari delle ASP il coordinamento e l'attuazione, mediante procedure documentate, delle azioni previste dal presente piano nell'ambito dei territori di competenza, in qualità di Autorità Competente in materia di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

In particolare, le azioni di sorveglianza passiva di cui agli artt. 1 e 2, e le verifiche del rispetto dei requisiti minimi di biosicurezza di cui all'art. 4, sono demandati ai servizi veterinari di area "A" e di area "C" delle AASSPP, la cui organizzazione interdisciplinare ai fini della distribuzione dei compiti e attività relativi al presente piano, dovrebbe tenere conto almeno del numero del personale sanitario presente in servizio e adeguatamente istruito, dell'estensione territoriale di competenza del servizio veterinario o della sede territoriale in relazione al numero di allevamenti suini presenti anche in rapporto alla categoria di rischio di cui all'art. 4, della presenza di ambiti territoriali ove è consentita l'attività venatoria (ATC) e/o segnalata presenza di cinghiali selvatici, e, fino alla loro decadenza, delle misure di contenimento e gestione previste dai DPCM emanati a seguito dell'emergenza SARS CoV-2 e dalle relative Ordinanze del Presidente della regione Calabria, con particolare riguardo alle modalità di autorizzazione del personale coinvolto nel piano, alle procedure anticontagio interpersonale previste per gli operatori sanitari, compreso il distanziamento sociale e alla dotazione di DPI idonei.

Resta inteso che la sorveglianza passiva sugli animali morti prevede altresì che siano date le opportune indicazioni circa le modalità smaltimento delle carcasse. Tale attività rientra tra quelle specifiche dei servizi veterinari di area "C" che pertanto sono deputati a stabilire con apposite procedure documentate, che sia garantito che gli smaltimenti avvengano nel più breve tempo possibile e nel rispetto della normativa vigente e dei criteri di biosicurezza.

I costi per lo smaltimento delle carcasse dei cinghiali rinvenute sul territorio sono carico dei comuni competenti su tali territori, mentre per i suini morti in allevamento le spese restano in capo ai proprietari/detentori.

Considerate le routinarie attività di vigilanza e ispezione sanitaria svolte dal Servizio Veterinario di area "B" nel corso delle macellazioni ordinarie presso gli stabilimenti o durante le macellazioni domiciliari dei suini, nonché le altre attività di sorveglianza già previste sui cinghiali cacciati nell'ambito dei relativi Piani regionali, anche tale servizio veterinario, in caso di sospetto su base clinica (visita ante mortem) o anatomopatologica (visita post mortem), è tenuto ad adottare i criteri e le modalità operative di cui al presente piano per la parte di competenza e in coordinamento con i servizi di area A e C. Deve essere altresì pianificata un'attività di controllo, anche congiunto con le altre Autorità Competenti, presso attività di agriturismo, ristorazione, negozi e/o mercati rionali, al fine di contrastare le attività di commercio non autorizzato di carni e prodotti a base di carne suina e/o di cinghiale e con particolare riguardo ai vincoli/divieti presenti nei Paesi UE e/o Paesi Terzi.

Si sottolinea anche l'importanza degli aspetti di biosicurezza, anche nell'esecuzione delle procedure di prelievo dei campioni. A tal fine sono utili le indicazioni fornite dal CEREP consultabili sul sito internet: <http://www.izsum.it/>

Linee guida per la gestione dei campioni e del flusso informativo (documento mutuato da Piano nazionale)

Il nuovo piano nazionale di eradicazione e sorveglianza per la Peste Suina Africana (PSA) prevede diverse attività da svolgere nelle regioni libere dall'infezione. Ritenendo infatti non trascurabile il rischio di nuove incursioni del virus sia nelle popolazioni di suini selvatici che domestici, è stato incrementato il livello di allerta soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza passiva. Il regolamento di polizia veterinaria e la normativa nazionale ed europea già prevedono le misure da adottare nei casi di sospetta presenza di PSA sia in termini di approfondimenti diagnostici (necessari alla conferma) sia per l'adozione di misure di restrizione da adottare in via cautelativa per evitare l'eventuale diffusione del virus.

In aggiunta a quanto sopra ricordato, il piano nazionale prevede il prelievo di campioni da ogni cinghiale rinvenuto morto o moribondo, di cui sia stata segnalata la presenza in aree urbane, periurbane e boschive, allo scopo di incrementare l'efficacia di *early warning*.

Per quanto riguarda i suini domestici, per aumentare la sensibilità del sistema di sorveglianza, il piano prevede che ogni regione provveda a prelevare campioni da almeno due suini venuti a morte negli allevamenti residenti nel territorio di competenza.

Piano di sorveglianza passiva per PSA – **CINGHIALI**:

1. Prelievo organi/carcassa di cinghiale rinvenuto morto o moribondo:
 - Segnalazione della presenza di cinghiale morto (incidentato o morto per cause non note) oppure moribondo (a causa di incidente stradale o per cause non note) in zone urbane, periurbane, boschive. La segnalazione può essere effettuata da qualsiasi cittadino, in particolare cacciatori, escursionisti, forze dell'ordine in servizio (Carabinieri Forestali per esempio), attraverso la chiamata ad un numero verde dedicato. Il numero verde trasferirà la chiamata alla Regione competente per territorio; in questo modo, verranno attivati i servizi veterinari ASL che devono coordinare il sopralluogo e la raccolta campioni.
 - I servizi veterinari possono delegare il sopralluogo e il prelievo dei campioni a personale adeguatamente e preventivamente formato. È in ogni caso necessario assicurare un'adeguata raccolta di informazioni che consenta al dirigente veterinario di decidere se inviare i campioni al laboratorio per le analisi di routine legate al piano di sorveglianza passiva o se emettere il sospetto di Peste Suina Africana, qualora se ne ravvisino le condizioni.
 - Il prelievo dei campioni deve essere eseguito adottando le migliori condizioni di biosicurezza consentite dalle situazioni ambientali. È preferibile che la carcassa (intesa come intera o ridotta a resti biologici) venga rimossa dall'ambiente e inviata ad un centro di smaltimento in tempi rapidi secondo procedure ben definite. Se tutto ciò non fosse possibile, si dovrebbe perseguire l'obiettivo di contenere al massimo il rischio biologico, adottando le misure più idonee individuate caso per caso.
 - È necessario prelevare da ogni carcassa almeno un organo da sottoporre a test diagnostici. Gli organi target da prelevare sono di seguito elencati in ordine di priorità di scelta:
 - Milza
 - Rene
 - Linfonodi
 - Sangue
 - Tonsille

- Osso lungo
- Carcasse intera

- Gli organi devono essere collezionati in idonei contenitori e adeguatamente confezionati in buste o in barattoli chiusi ermeticamente; in caso si ricorra al prelievo della carcassa intera, questa deve essere avvolta in teli di plastica o inserita in un contenitore utile ad evitare la contaminazione ambientale e di strumenti o mezzi impiegati dal personale incaricato del prelievo e del trasporto.

Da ogni animale sottoposto a campionamento deve essere prelevato almeno un campione per i test di laboratorio. Se più soggetti vengono campionati contemporaneamente i campioni devono essere tenuti separati.


- Gli organi prelevati da ogni singolo animale, dopo essere stati confezionati, devono essere adeguatamente identificati attraverso un'etichetta, associata alla scheda di prelievo/accompagnamento campioni (vedi allegato) generata dal sistema informativo (SINVSA). Nella scheda dovranno essere inseriti i dati di geolocalizzazione e i dati biometrici dell'animale, nonché i dati del responsabile dell'invio. Si ribadisce che, anche nei casi in cui sopralluogo e prelievo dei campioni vengano eseguiti da personale diverso, tutte le attività sono ascritte alla responsabilità del servizio veterinario, al quale compete l'alimentazione dei dati nel sistema informativo (SINVSA) messo a disposizione dal Ministero della Salute all'interno della piattaforma VETINFO, che conterrà una specifica sezione per la gestione del Piano di Sorveglianza PSA nei selvatici (cinghiali).
- Il personale che effettuerà il prelievo provvederà a stampare la scheda per la raccolta dati dal sistema informativo (SINVSA) prima dell'intervento, tale scheda, che riporterà un codice univoco assegnato dal sistema, consentirà di raccogliere tutti i dati del prelievo. Nel caso in cui sia necessario effettuare prelievi da più animali sarà necessario stampare più schede, compilando una scheda per ciascun animale. Successivamente tali dati dovranno essere inseriti nel SINVSA, in modo da stampare di nuovo la scheda di prelievo, compilata in ogni sua parte e riportante lo stesso codice univoco già assegnato dal sistema, per accompagnare i campioni presso L'IZS competente, agevolando, in tal modo, l'attività di accettazione.
- Se i rilievi clinici, anatomopatologici o epidemiologici del caso fossero indicativi di un caso sospetto di PSA nel selvatico, il dirigente veterinario ASL adotta le misure previste dal manuale delle emergenze (disponibile nel sito web del Ministero della Salute e del CEREP) e provvede anche a notificare il sospetto attraverso il sistema informativo dedicato (SIMAN).
- Il servizio veterinario provvede quindi a trasferire i campioni presso la sede dell'IZS competente per territorio, accompagnati dalla scheda di prelievo prodotta dal SINVSA, che provvede ad accettarli e verificare la congruenza dei dati riportati nella scheda. L'IZS sarà tenuto ad accettare i campioni tenendo traccia del numero univoco riportato sulla scheda, in modo da garantire la tracciabilità del campione. Il SINVSA metterà a disposizione dei web services che consentano l'accettazione automatica/ la pre-accettazione da parte del sistema informativo dell'IZS, che, se opportunamente configurato, potrà essere in grado di acquisire, in cooperazione applicativa, tutti i dati del prelievo a fronte dell'indicazione del codice univoco della scheda.
- Nel caso il prelievo dei campioni sia associato ad un sospetto di PSA, il Servizio Veterinario ASL oltre a usare il SINVSA per la trasmissione delle informazioni e la redazione della scheda di accompagnamento dei campioni deve notificare il sospetto attraverso il SIMAN. L'IZS accetta i campioni e provvede a inviarli direttamente al CEREP nel più breve tempo possibile senza aspettare l'esito di test di prima istanza; i campioni devono comunque essere scortati dalla/e scheda/e di prelievo SINVSA. Il CEREP accetta i campioni tenendo traccia del numero univoco riportato sulla scheda di prelievo, in modo da garantire la tracciabilità del campione. Il

CEREP provvede ad eseguire i test e, in caso di esito negativo, invia il relativo rapporto di prova all'IZS che lo trasmette al servizio veterinario ASL; quest'ultimo inserisce, anche attraverso la cooperazione applicativa, nel sistema SINVSA l'esito del test. Il servizio veterinario, a sua volta, chiude il sospetto notificando la mancata conferma attraverso il SIMAN. Se invece i test eseguiti dal CEREP dovessero fornire un risultato positivo, il flusso dati precedentemente descritto deve essere accompagnato dalla notifica di positività per le vie brevi a tutte le istituzioni competenti, a partire dal Ministero della Salute. Il servizio veterinario provvede quindi a notificare la conferma di caso di PSA attraverso il SIMAN, aggiorna il sistema SINVSA e adotta le misure previste dal manuale delle emergenze in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali e regionali.

- Nel caso i campioni siano invece inclusi nel Piano di Sorveglianza Passiva della PSA (attesi quindi come negativi), l'IZS provvede ad eseguire i test di laboratorio di prima istanza. In caso di risultato negativo, l'IZS trasmette il relativo rapporto di prova al servizio veterinario ASL ed inserisce, anche attraverso la cooperazione applicativa, nel sistema SINVSA l'esito del test. In caso di positività, oltre agli adempimenti precedentemente descritti, il laboratorio provvede ad inviare i campioni al CEREP per le analisi di conferma; contemporaneamente il servizio Veterinario notifica sul SIMAN il caso di sospetto. Il CEREP provvede ad eseguire i test e, in caso di esito negativo, invia il relativo rapporto di prova all'IZS, che lo trasmette al servizio veterinario ASL ed inserisce nel sistema SINVSA, anche attraverso la cooperazione applicativa, l'ulteriore esito. Il servizio veterinario, a sua volta, chiude il sospetto notificando la mancata conferma attraverso il SIMAN. Se invece i test eseguiti dal CEREP dovessero fornire un risultato positivo, il flusso dati precedentemente descritto deve essere accompagnato dalla notifica di positività per le vie brevi a tutte le istituzioni competenti, a partire dal Ministero della Salute. Il servizio veterinario, ricevuto il rapporto di prova del CEREP attraverso l'IZS competente per territorio, provvede quindi a notificare la conferma di caso di PSA anche attraverso il SIMAN, aggiorna il SINVSA e adotta le misure previste dal manuale delle emergenze in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali e regionali.
- I test da eseguire da parte degli II.ZZ.SS. competenti per territorio, nell'ambito del piano di sorveglianza passiva della PSA nella fauna selvatica, comprendono analisi virologiche per la ricerca del genoma del virus della PSA, attraverso metodiche biomolecolari (RT-PCR).



Sorveglianza Passiva Cinghiale



Piano di sorveglianza passiva per PSA – **SUINI DOMESTICI**:


1. Caso **sospetto di PSA** in un'azienda suinicola:

- Chiunque rinvenga un caso sospetto di PSA è tenuto ad avvertire tempestivamente il servizio veterinario competente per territorio.
- Il sospetto su base clinica deve essere formulato ogni qualvolta si rinvenivano sintomi riferibili a PSA ed in particolare:
 - Aumentata mortalità, anche solo neonatale
 - Febbre alta (>41°C)
 - Lesioni emorragiche cutanee
 - Disturbi gastro intestinali accompagnati da perdite ematiche
 - Aborti
- Il sospetto su base anatomopatologica deve essere formulato ogni qualvolta si rinvenivano lesioni riferibili a PSA ed in particolare:
 - Lesioni emorragiche cutanee
 - Lesioni emorragiche ad organi interni (milza, rene, linfonodi, tonsille)
- Il sospetto su base epidemiologica deve essere formulato ogni qualvolta casi di PSA possano essere collegati in via diretta ed indiretta all'azienda in questione.
- In caso di segnalazione di sospetto il servizio veterinario mette in atto quanto previsto dal manuale delle emergenze a partire dal sopralluogo in azienda. Il dirigente veterinario, confermata la fondatezza del sospetto, procede ad applicare e a notificare le misure di restrizione previste, nonché a prelevare idonei campioni per i test di conferma, adottando le necessarie misure di biosicurezza.
- Il personale che effettuerà il prelievo provvederà a stampare la scheda per la raccolta dati dal sistema informativo (SINVSA) prima dell'intervento; tale scheda, che riporterà un codice univoco assegnato dal sistema ed i dati identificativi dell'azienda e dell'allevamento suino dove si è presentato il caso sospetto, consentirà di raccogliere tutti i dati del prelievo. Nel caso in cui sia necessario effettuare prelievi da più animali sarà necessario stampare più schede, compilando **una scheda per ciascun animale**. Successivamente tali dati dovranno essere inseriti nel SINVSA, in modo da stampare di nuovo la scheda di prelievo, compilata in ogni sua parte e riportante lo stesso codice univoco già assegnato dal sistema, per accompagnare i campioni, agevolando, in tal modo, l'attività di accettazione.
- I campioni devono essere trasferiti alla sede più vicina dell'IZS competente per territorio che provvede ad accettare i campioni, tenendo traccia del numero univoco riportato sulla scheda di prelievo, in modo da garantirne la tracciabilità, e ad inviarli al CEREP nel più breve tempo possibile. Il SINVSA metterà a disposizione dei web services che consentano l'accettazione automatica/ la pre-accettazione da parte del sistema informativo del CEREP, che, se opportunamente configurato, potrà essere in grado di acquisire, in cooperazione applicativa, tutti i dati del prelievo a fronte dell'indicazione del codice univoco della scheda. Il CEREP provvede ad eseguire i test e, in caso di esito negativo, invia il relativo rapporto di prova all'IZS ed inserisce, anche attraverso la cooperazione applicativa, nel sistema SINVSA l'esito del test. L'IZS lo trasmette al servizio veterinario ASL che, a sua volta, chiude il sospetto notificando la mancata conferma attraverso il SIMAN. Se invece i test eseguiti dal CEREP dovessero fornire un risultato positivo, il flusso dati precedentemente descritto deve essere accompagnato dalla notifica di positività per le vie brevi a tutte le istituzioni competenti, a partire dal Ministero della Salute. Il servizio veterinario provvede quindi a notificare la conferma del focolaio di infezione anche attraverso il SIMAN e adotta le misure previste dal

manuale delle emergenze in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali e regionali.



Sorveglianza Passiva Suini domestici - 1



2. Prelievo organi/carcassa in stalla:

Per garantire alla sorveglianza passiva della PSA nelle aziende suinicole un adeguato livello di campionamento, ed in particolare qualora non si dovessero evidenziare casi sospetti, il servizio veterinario regionale provvede ad organizzare un flusso di campioni su base casuale secondo gli obiettivi fissati nel piano nazionale. La popolazione target di questo campionamento suppletivo, include tutte le aziende di suini residenti nel territorio regionale; su base settimanale, il servizio veterinario provvederà a prelevare campioni di organo da almeno

2 suini morti nelle aziende suinicole ed ad inviarli al laboratorio IZS competente per territorio per l'esecuzione di test biomolecolari per la ricerca del genoma del virus della PSA (RT-PCR).


- In pratica ogni regione deve organizzare su base settimanale il prelievo di organi da 2 animali venuti a morte nelle aziende suinicole. Fatti salvi i criteri di casualità, utili a garantire anche un'adeguata copertura territoriale, è auspicabile che i campioni provengano per il 50% da allevamenti intensivi, e per il restante 50% da allevamenti non commerciali.
- Il prelievo dei campioni deve essere eseguito adottando le migliori condizioni di biosicurezza consentite dalle situazioni ambientali.
- È necessario prelevare da ogni carcassa almeno un organo da sottoporre a test diagnostici. Gli organi target da prelevare sono di seguito elencati in ordine di priorità di scelta:
 - Milza
 - Rene
 - Linfonodi
 - Sangue
 - Tonsille
 - Osso lungo
 - Carcasse intera
- Gli organi devono essere adeguatamente confezionati in buste o in barattoli chiusi ermeticamente; in caso sia prelevata la carcassa intera, questa deve essere avvolta in teli di plastica o inserita in un contenitore utile ad evitare la contaminazione ambientale o di strumenti e mezzi. Da ogni soggetto sottoposto a campionamento deve essere prelevato almeno un campione per i test di laboratorio. Se più soggetti vengono campionati contemporaneamente i campioni devono essere tenuti separati.
- Gli organi prelevati da ogni singolo animale, dopo essere stati confezionati, devono essere adeguatamente identificati attraverso un'etichetta, in modo che il campione possa essere facilmente riconducibile alla scheda di prelievo/accompagnamento (vedi allegato) generata dal sistema informativo (SINVSA). Nella scheda dovranno essere inseriti i dati anagrafici dell'azienda e dell'allevamento suino, ma anche i dati del responsabile dell'invio. Tutte le attività sono ascritte alla responsabilità del servizio veterinario, al quale compete l'inserimento dei dati nel sistema informativo (SINVSA) messo a disposizione dal Ministero della Salute all'interno della piattaforma VETINFO, che conterrà una specifica sezione per la gestione del Piano di Sorveglianza PSA nei suini domestici.
- Il personale che effettuerà il prelievo provvederà a stampare la scheda per la raccolta dati dal sistema informativo (SINVSA) prima dell'intervento; tale scheda, che riporterà un codice univoco assegnato dal sistema ed i dati identificativi dell'azienda e dell'allevamento suino dove si è presentato il caso sospetto, consentirà di raccogliere tutti i dati del prelievo. Nel caso in cui sia necessario effettuare prelievi da più animali sarà necessario stampare più schede, compilando una scheda per ciascun animale. Successivamente tali dati dovranno essere inseriti nel SINVSA, in modo da stampare di nuovo la scheda di prelievo, compilata in ogni sua parte e riportante lo stesso codice univoco già assegnato dal sistema, per accompagnare i campioni presso l'IZS competente, agevolando, in tal modo, l'attività di accettazione.
- Il servizio veterinario provvede quindi a trasferire i campioni, accompagnati dalla scheda di prelievo prodotta dal SINVSA, presso la sede dell'IZS competente per territorio, che provvede ad accettarli e verificare la congruenza dei dati riportati dalla scheda. L'IZS sarà tenuto ad accettare i campioni tenendo traccia del numero univoco riportato sulla scheda, in modo da garantire la tracciabilità del campione. Il SINVSA metterà a disposizione dei web services che consentano l'accettazione automatica/la pre-accettazione da parte del sistema informativo dell'IZS, che, se opportunamente configurato, potrà essere in grado di acquisire,

incooperazione applicativa, tutti i dati del prelievo a fronte dell'indicazione del codice univoco della scheda.

- L'IZS provvede ad eseguire i test di laboratorio. In caso di risultato negativo, l'IZS trasmette il relativo rapporto di prova al servizio veterinario ASL ed inserisce nel sistema SINVSA, anche attraverso la cooperazione applicativa, l'esito del test. In caso di positività, oltre agli adempimenti precedentemente descritti, provvede ad inviare i campioni al CEREP per le analisi si conferma; contemporaneamente il servizio Veterinario notifica sul SIMAN il caso di sospetto. Il CEREP provvede ad eseguire i test e, in caso di esito negativo, invia il relativo rapporto di prova all'IZS che lo trasmette al servizio veterinario ASL ed inserisce nel sistema SINVSA, anche attraverso la cooperazione applicativa, l'ulteriore esito. Il servizio veterinario, a sua volta, chiude il sospetto notificando la mancata conferma attraverso il SIMAN. Se invece i test eseguiti dal CEREP dovessero fornire un risultato positivo, il flusso dati precedentemente descritto deve essere accompagnato dalla notifica di positività per le vie brevi a tutte le istituzioni competenti, a partire dal Ministero della Salute. Il servizio veterinario provvede quindi a notificare la presenza dell'infezione anche attraverso il SIMAN e adotta le misure previste dal manuale delle emergenze in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali e regionali.
- I test che dovranno essere eseguiti dagli II.ZZ.SS. competenti per territorio, nell'ambito del piano di sorveglianza passiva della PSA nei suini domestici morti in stalla, comprende analisi virologiche per la ricerca del genoma del virus della PSA, attraverso metodiche biomolecolari (RT-PCR).



Sorveglianza Passiva Suini domestici - 2



CONCLUSIONI

Le linee guida sopra riportate sono esplicative delle attività legate al piano di sorveglianza per la PSA nelle Regioni libere dall'infezione. Il CEREP (cerep@izsum.it - 075 343 238, 075 343 3027) e il Centro Servizi Nazionale di Teramo (inserire recapiti) sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si renda necessario. Il Ministero della Salute, che coordina tutte le attività e predispone le opportune verifiche, organizzerà un programma di formazione in tutto il territorio nazionale nel corso del 2020.



Presidente del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione talune malattie animali".

Rep. Atti n. 125 25 luglio 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 25 luglio 2019

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che conferisce alla Conferenza Stato-Regioni la facoltà di promuovere e di sancire accordi tra il Governo e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di salute animale;

CONSIDERATO:

- che talune malattie animali, quali la peste suina africana e l'influenza aviaria ad alta patogenicità rappresentano una minaccia per l'attività zootecnica dell'intera Unione, per le quali è necessario valutare i rischi sanitari potenziali al fine di disporre misure preventive;
- che l'esperienza passata nella gestione delle epidemie da virus influenzale ad alta patogenicità e la peste suina africana in Sardegna ha dimostrato che le misure di prevenzione e di contenimento delle malattie devono essere adottate immediatamente per prevenire l'introduzione e la diffusione e che è necessario individuare, in tempo di pace, le misure atte a ridurre l'introduzione e la diffusione da applicarsi sul territorio nazionale tenendo conto del livello di rischio;
- che l'influenza aviaria e la peste suina africana destano particolare preoccupazione per l'Unione europea visti i danni di natura sanitaria e commerciale che esse comportano e che, in quanto zoonosi, tanto da essere state categorizzate malattie per le quali è richiesto l'intervento nonché una completa eradicazione nei territori colpiti;
- che attività di sorveglianza riveste un'importanza nei confronti della peste suina africana in quanto mezzo per rilevare quanto prima l'eventuale ingresso sul territorio nazionale della malattia e consentire quindi la rapida adozione di misure di contenimento ed eradicazione;
- che l'attuale situazione epidemiologica nell'Est Europa, dove la peste suina africana è presente sia in suini domestici che in cinghiali e che rappresenta motivo di preoccupazione per l'Unione europea.

AP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- che l'introduzione della peste suina africana in Italia per contiguità da cinghiali infetti non appare probabile nel prossimo futuro visto che il "fronte endemico" non ha ancora coinvolto i paesi direttamente confinanti con l'Italia (es. Austria, Slovenia), che formano un cuscinetto di sicurezza e che il rischio più imminente appare legato al citato "fattore umano";
- che un'elevata densità di cinghiali in una determinata area può rappresentare uno dei fattori di rischio di diffusione della peste suina africana e che, pertanto, occorre procedere ad adottare misure straordinarie di contenimento con l'obiettivo di ridurre numericamente la popolazione dei cinghiali mediante l'utilizzo di strategie mirate e condivise con tutte le istituzioni a diverso titolo coinvolte;

RITENUTO:

- necessario dar seguito a quanto raccomandato dalla Commissione europea a tutti gli Stati membri di rafforzare le attività di sorveglianza passiva sui cinghiali nelle aree a più elevato rischio di introduzione attraverso gli animali e tenendo in considerazione il "fattore umano", a seguito del contatto diretto di alimenti/materiali contaminati veicolati da trasportatori, turisti, lavoratori stranieri, viaggiatori;
- necessario dare seguito a quanto previsto dalla decisione di esecuzione 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018, concernente misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e, in particolare dell'articolo 3, che prevede l'individuazione da parte degli Stati membri delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI nelle aziende nonché l'adozione di una sorveglianza per monitorare le situazione epidemiologica e per stabilire nelle predette aree l'applicazione di misure di riduzione del rischio, di sensibilizzazione e di biosicurezza;

VISTA la nota del 12 giugno 2019, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo;

VISTA la nota del 17 giugno 2019, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha partecipato alle Regioni e alle Province autonome la suddetta proposta con contestuale richiesta di assenso tecnico;

VISTA la nota del 4 luglio 2019 con cui è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 luglio 2019, annullata con nota del 10 luglio 2019 in quanto le Regioni (nota del 9 luglio 2019) hanno comunicato l'assenso tecnico sul testo, condizionandolo ad alcune proposte di modifica;

VISTA la nota del 10 luglio 2019 con la quale il Ministero della salute, in accoglimento delle proposte di modifica delle Regioni, ha trasmesso il testo consolidato;

VISTA la nota del 10 luglio 2019 con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il testo nella versione definitiva, allegato A al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

AP





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sullo schema di accordo indicato in oggetto;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali", nella versione diramata il 10 luglio 2019 e che, in Allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante.



IL PRESIDENTE,

Au. A

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SORVEGLIANZA E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER LE SEGUENTI MALATTIE: PESTE SUINA AFRICANA E INFLUENZA AVIARIA.

Allegato A

PESTE SUINA AFRICANA

Punti strategici

a. Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali

L'obiettivo è il tempestivo riscontro dell'infezione (*early detection*). La sorveglianza passiva su tutto il territorio nazionale sarà attuata attraverso la segnalazione e il controllo diagnostico di tutti i cinghiali rinvenuti morti (inclusi i morti per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a pesti suine).

Il Ministero della salute, attraverso il Centro di riferimento per le pesti suine dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Perugia, attiva il servizio di segnalazione, con l'istituzione di un numero verde e la messa a punto di una applicazione di messaggistica che permetta, in caso di rinvenimento dei cinghiali morti, incidentati o parti di animale riconducibile a cinghiali, la trasmissione in tempo reale delle informazioni ivi compresa la georeferenziazione.

Le Regioni e le Province autonome stabiliscono con gli II.ZZ.SS competenti per territorio le modalità per la raccolta e gestione, la diagnosi e la distruzione in sicurezza delle carcasse o loro parti, anche attraverso l'adozione di una procedura sulla base delle proprie strutture e modelli organizzativi interni.

b. Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini.

In conformità a quanto previsto dal regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/1954, ogni caso sospetto è immediatamente segnalato al Servizio veterinario localmente competente che adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente.

c. Controllo numerico della popolazione di cinghiali.

Attuazione di un'azione coordinata, tra le Amministrazioni centrali e regionali, di gestione dei cinghiali indirizzata alla riduzione sia numerica sia spaziale attraverso l'attività venatoria, le azioni di controllo previste dalla normativa vigente (legge n. 157/92, art. 19) e le azioni programmabili nelle rete delle Aree Protette (Parchi Nazionali, Regionali, Oasi, Rifugi ecc.).

Azioni di controllo numerico delle popolazioni di cinghiale

Le Regioni e le Province autonome individuano attività di gestione della popolazione di cinghiali che comprendono anche misure di controllo numerico qualora si ravvedano una o più delle seguenti evidenze:

1. elevata frequenza di contatti tra popolazioni suine domestiche e cinghiali;
2. aumento del rischio di introduzione dell'infezione correlato a motivi di contiguità con aree a maggior rischio o infette;
3. rischio sanitario aumentato in conseguenza di accesso frequente di cinghiali in aree urbane e/o in zone di raccolta dei rifiuti.



Laddove necessario, il Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche (CEREP) fornisce supporto tecnico finalizzato alla gestione dei campioni derivanti dalle battute di caccia, in termini di numerosità e tipologia.

Le attività di controllo numerico del cinghiale devono contemplare almeno le seguenti azioni:

- a. incentivazione della caccia in modalità singola o in girata incentivazione delle tecniche di prelievo più efficaci ai fini della riduzione significativa della densità della popolazione selvatica di suddetto suide;
- b. identificazione di aree delimitate da barriere geografiche naturali o artificiali in cui promuovere il controllo della specie per realizzare una discontinuità geografica e rendere attuabile il principio di regionalizzazione;
- c. promozione della creazione di centri di lavorazione della carne di cinghiale (anche da capi catturati in aree protette);
- d. divieto di alimentazione e abbeveramento artificiale non derogabili per motivi atmosferici;
- e. divieto di movimentazione della specie su tutto il territorio nazionale per la movimentazione della specie su tutto il territorio nazionale si applicano le misure previste per i suidi allevati;
- f. divieto di introduzione della specie in ogni istituto faunistico (aree addestramento cani, aziende turistico-venatorie ecc.) Ogni Istituto Faunistico che introduce capi appartenenti alla specie nelle aree recintate di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (collegato ambientale) – articolo 7, deve munirsi di codice aziendale.

A tal fine, le Regioni e le Province autonome integrano se necessario i propri Piani di gestione della popolazione di cinghiali, di cui alla legge n. 157/92, e adottano opportune azioni finalizzate ad una reale stima numerica della popolazione di cinghiali presente sul proprio territorio.

d. Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende suinicole.

Le Regioni e le Province autonome intensificano le attività istituzionali per la verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende che vengono classificate in tre categorie sulla base del rischio, anche utilizzando, al fine di definire il livello di biosicurezza di tali aziende, le apposite check-list del sistema Classyfarm:

1. aziende non commerciali o familiari: i suini sono tenuti solo per la fase di ingrasso e sono destinati all'autoconsumo.
2. aziende commerciali (aziende da riproduzione e aziende da ingrasso): aziende che movimentano suini da vita e da macello e trasportano i prodotti suini al di fuori dell'azienda.
3. aziende allo stato brado o semi-brado: detengono i suini all'aperto in modo temporaneo o permanente.

e. Campagna di formazione ed informazione degli stakeholders

L'obiettivo generale è quello di fornire adeguata conoscenza della situazione epidemiologica, di aumentare la consapevolezza del rischio di introduzione della malattia e migliorare la preparazione nel riconoscere i sintomi riferibili alla peste suina africana.

Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, con la collaborazione degli II.ZZ.SS e delle associazioni degli allevatori, organizzano giornate di studio e di informazione sui criteri di biosicurezza e di prevenzione della malattia, attraverso un sistema di formazione a cascata.



Allegato B

INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ

Punti strategici

Nelle regioni ad alto rischio di cui al decreto interministeriale 14 marzo 2018, recante “Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, sono individuate zone a rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1 della decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1136, distinte in:

- a) zone ad alto rischio di introduzione e di diffusione, denominate Zone A;
- b) zone ad alto rischio di introduzione e di maggiore diffusione, denominate Zone B.

Misure da applicare nelle Zone A

a) divieto di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame, salvo eventuali deroghe rilasciate alle condizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni, recante: “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile”, allegato A). Per quanto riguarda il settore rurale valgono le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 25 giugno 2010;

b) sulla base della situazione epidemiologica, in attuazione della predetta decisione n. 2018/1136, il Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie, può:

- i) vietare l'allevamento all'aperto per periodi definiti; gli allevamenti, sia nuovi sia esistenti situati in tale area, devono disporre di una superficie idonea a mantenere i volatili al chiuso nel periodo a rischio. *A tal fine, solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale.* Gli allevamenti preesistenti devono adeguarsi entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
- ii) sospendere la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
- iii) vietare l'utilizzo dei richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi di cui al Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 21498/2018;
- iv) autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da aziende nelle quali sono allevati separatamente e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati a meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono essere rappresentativi di ogni unità produttiva.

Misure da applicare nelle Zone B

- a) divieto di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame;
- b) divieto di costruzione di nuovi allevamenti avicoli all'aperto, compresi quelli di selvaggina da penna da ripopolamento, comprese le riconversioni. Negli allevamenti all'aperto già esistenti, sulla base della situazione epidemiologica e nei periodi ritenuti più a rischio *individuati dal Ministero della salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria – IZS delle Venezie,* legati ai flussi migratori o altri fattori di rischio, deve essere garantito l'allevamento al chiuso degli animali. *A tal fine, solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale.*



Gli allevamenti preesistenti devono adeguarsi entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

c) Sulla base della situazione epidemiologica, il Ministero della salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria – IZS delle Venezie, può:

i) sospendere la concentrazione di pollame ed altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;

ii) vietare l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame;

iii) vietare l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;

iv) vietare l'utilizzo dei richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi di cui al dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 21498/2018;

v) autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da aziende nelle quali sono allevati separatamente e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono provenire da ogni unità produttiva.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale 14 marzo 2018, per la regolamentazione delle autorizzazioni di nuovi insediamenti nelle Zone A e B di allevamenti di avicoli si deve tenere conto del censimento di tutti gli insediamenti avicoli nonché:

- della distanza del nuovo insediamento rispetto agli esistenti; tale misura varia in funzione di:

1. specie allevata;

2. durata del ciclo produttivo;

3. durata del vuoto biologico per specie allevata.

Per la valutazione di compatibilità ambientale degli insediamenti avicoli finalizzata alla corretta gestione del territorio, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 13 dicembre 2018, di modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, relativamente all'obbligo del rispetto della distanza minima di 500 metri tra nuovi insediamenti produttivi avicoli (con ciò intendendosi anche le riconversioni di allevamenti di altre specie animali ad avicoli) ed impianti (di biogas) che ricevono/utilizzano pollina, si dovrà tenere conto almeno dei seguenti parametri:

- densità di allevamenti in una determinata area;

- specie allevata;

- capacità dell'allevamento in peso vivo

